

N. 00120/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2013, proposto da:

Luciana De Amicis, rappresentato e difeso dall'avv. Oliver Cristante,
con domicilio eletto presso Oliver Cristante in Venezia, S. Croce,
466/G;

contro

Comune di Abano Terme, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni
Zampieri, Maria Alberta Casaroli, con domicilio presso la Segreteria di
questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del Codice del Processo
Amministrativo;

per l'annullamento,

del provvedimento del Dirigente Settore Servizi Socio-Culturali del
Comune di Abano Terme 19/9/2013 prot. n. 29690 che ha denegato la

richiesta di accesso agli atti presentata dall'istante in data 9/9/2013 in relazione alla disponibilità di alloggi ERP, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad esercitare l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione e per la condanna del Comune di Abano Terme ad esibire e rilasciarne in copia la documentazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Abano Terme;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'attuale ricorrente, a seguito dell'accoglimento di un giudizio innanzi al Consiglio di Stato, conclusosi con la sentenza n. 4262/2013, presentava in data 09 Settembre 2013 un'istanza di accesso, finalizzata essenzialmente ad acquisire gli elementi utili per valutare l'avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nella sopra citata pronuncia e, ancora, a gestire l'ulteriore contenzioso in essere con l'Amministrazione comunale.

Detta istanza conteneva, tra l'altro, la richiesta di acquisire le comunicazioni di disponibilità degli alloggi inviate dal 17/01/2013, i provvedimenti di assegnazione degli immobili di edilizia residenziale

pubblica e le relative proroghe emesse dal 17/01/2013 e, infine, la Banca Dati citata nella delibera di Giunta Comunale n. 219/2008 “Piano Triennale 2008/2010 di razionalizzazione degli immobili ad uso abitativo”.

Con la nota (n. 29690) del 19/09/2013, ora avversata, il Comune di Abano terme rigettava l’istanza in questione, rilevando la genericità della richiesta e la sua esorbitanza rispetto alla sfera di interessi dell’istante.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Abano Terme che eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in quanto non si sarebbe provveduto alla notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati, chiedendo in subordine, il rigetto dello stesso in quanto infondato.

All’udienza del 29 Gennaio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolta l’istanza della ricorrente in considerazione dei motivi di seguito precisati.

2. In primo luogo va precisato come si debba necessariamente respingere l’eccezione preliminare di inammissibilità proposta dall’Amministrazione comunale, laddove quest’ultima rileva come il ricorso non sia stato notificato a nessun soggetto “controinteressato”.

2.1 L’esame del contenuto dell’istanza di accesso consente di rilevare come quest’ultima fosse diretta ad acquisire degli elementi utili ad approntare un’idonea tutela difensiva, nel contenzioso esistente tra quest’ultima e il Comune di Abano Terme.

In particolare l'istanza appare finalizzata ad accertare la situazione degli alloggi disponibili, le assegnazioni medio tempore poste in essere dall'Amministrazione comunale e, più in generale, l'avvenuta ottemperanza alle pronunce del Consiglio di Stato che avevano rideterminato la graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio.

2.2 E' del tutto evidente che con riferimento a detta specifica posizione soggettiva non risultava esistente nessun soggetto che avrebbe potuto risultare pregiudicato dall'adempimento di pronunce giudiziali e, ancora, dalle difese approntate nel contenzioso esistente tra la ricorrente e il Comune di Abano Terme.

2.3 Costituisce, infatti, principio consolidato in materia di individuazione del "contro interessato" nel procedimento di accesso, in base al quale non è sufficiente che vi sia una qualche correlazione tra gli atti richiesti e un determinato soggetto-istante, ma occorre comunque il venire in esistenza di un *quid pluris*, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento, atteso che "*in materia di accesso la veste di controinteressato è una proiezione del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto* (in questo senso T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 27-02-2013, n. 162)".

2.4 Detta interpretazione è stata confermata, seppur indirettamente, dalla stessa Amministrazione comunale che, in sede di istruttoria, non ha ritenuto di trasmettere l'istanza di accesso a nessun ulteriore partecipante alle procedure di assegnazione degli alloggi di cui si tratta.

2.5 Ciò premesso, e anche a prescindere dei rilievi sopra citati, risulta dirimente constatare come la parte ricorrente abbia effettivamente

posto in essere una notifica ad un soggetto, individuato quale controinteressato e, ciò, con riferimento ad una parte nel ricorso RG 536/2013, giudizio che vede come resistente sempre l'Amministrazione comunale ora costituita.

2.6 L'eccezione di inammissibilità è, pertanto, infondata.

3. Per quanto concerne il merito del ricorso è possibile ritenere fondato l'unico motivo dedotto.

3.1 L'esame del contenuto dell'istanza proposta, unitamente al complesso dei contenziosi riconducibili alla ricorrente, evidenzia come sussista, nei confronti di quest'ultima un interesse giuridicamente tutelato affinché la Sig.ra De Amicis acquisisca la documentazione richiesta e, ciò, anche considerando che la ricorrente era tra i soggetti partecipanti alla procedura di assegnazione degli alloggi che ha dato adito al ricorso sopra citato, risultando pertanto "*partè*" del procedimento in origine attivato.

3.2 Si consideri, ancora, come costituisca principio consolidato (per tutti si veda T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 16-01-2012, n. 421) che il diritto di accesso ai documenti previsto dagli artt. 22 ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto finalizzato alla trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, prevale persino rispetto alla tutela della riservatezza, tutte le volte in cui l'esercizio di detto diritto è diretto a valutare i presupposti per la proposizione di un'azione giudiziaria.

3.3 Nemmeno è possibile condividere le argomentazioni dell'Amministrazione quando rileva la genericità della domanda, e ciò considerando come la stessa contenga sia i riferimenti dei provvedimenti richiesti sia, ancora, la menzione del contenuto degli atti,

circostanze queste ultime che consentano una corretta individuazione degli atti richiesti.

3.4 Risultano non accoglibili, in ultimo, le eccezioni del Comune di Abano Terme laddove sostiene la mancanza di interesse della ricorrente all'esibizione della documentazione in quanto ultronea rispetto alle esigenze di difesa della stessa.

3.5 Sul punto va ricordato come un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. V, 02-02-2012, n. 554) ha sancito che la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si è chiesto l'accesso, non significa che l'accesso sia stato configurato dal Legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante; esso assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione di tale processo.

3.6 In questa prospettiva, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, sancito dall'art. 22/B) della l. n. 241/1990, non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino, sez. II, n. 921/2011).

3.7 In considerazione di quanto sopra rilevato il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.

4. Va, pertanto, ordinato all'Amministrazione comunale di esibire alla ricorrente la documentazione da essa richiesta, consentendone, altresì l'estrazione di copie e, ciò, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
Accoglie così come precisato in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio
2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)